



Università degli Studi di Messina
Prot. n. 30166
Del 5 / 5 / 2016
Tit/Cl I / 1 Partenza
Circolare n. 21 / 2016

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle strutture
amministrative

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Misure di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge di Stabilità 2016 e del decreto milleproroghe. Indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 12 del 23 marzo 2016, fornisce indicazioni per l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dalla legge di Stabilità 2016 - legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - e dal decreto milleproroghe - decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.21.

La circolare, inoltre, riepiloga tutte le altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica previste in varie disposizioni legislative e attualmente in vigore.

La circolare riporta due allegati, il primo (allegato 1), recante un quadro sinottico aggiornato delle disposizioni normative finalizzate al contenimento della spesa pubblica, ed il secondo (allegato 2), recante la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti.

La circolare è articolata per schede tematiche, che forniscono indicazioni sui seguenti argomenti: misure di contenimento della spesa, efficientamento della spesa per acquisti, spese per organismi collegiali ed altri organismi, spese per acquisti di mobili e arredi, spese per razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi

informatici, spesa per studi e incarichi di consulenza, spese per autovetture, indicazioni in materia di personale, assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi, trattamento economico del personale, contrattazione integrativa, piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello Stato.

Ferma restando la puntuale osservanza di tutte le indicazioni e disposizioni contenute nella predetta circolare del MEF, si evidenziano in particolare i seguenti argomenti, trattati nella circolare:

Consip. L'art. 1, commi 507 e seguenti della legge di Stabilità, allo scopo di rendere più stringente l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, consente alle pubbliche amministrazioni, soggette a tali modalità obbligatorie di approvvigionamento, di procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, e soltanto qualora il bene o servizio disponibile in convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali, così come individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC.

Soglia di esenzione di mille euro. L'art. 1 comma 502 della legge di Stabilità 2016 prevede che per importi inferiori ai mille euro non vi è obbligo di ricorso al Mepa o agli altri strumento di acquisto e negoziazione telematici, al fine di consentire la negoziazione in via autonoma di acquisti di beni e servizi di piccolo importo.

Programmazione biennale dell'acquisizione di beni e servizi. Il comma 505 della legge di Stabilità prevede, al fine di favorire la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa, l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di programmazione biennale dell'attività negoziale volta all'acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a un milione di euro, ferma restando, per gli acquisiti di importo inferiore alla suddetta soglia, la facoltà di approvare comunque un programma annuale di acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Spese per organismi collegiali. Fino al 31 dicembre 2016 rimane fermo il vincolo in virtù del quale le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.

Spese per acquisti di mobili e arredi. Fino al 2016 (il limite è previsto per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016) le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Spese per razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici. La

legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 512 e seguenti) ha introdotto, per finalità di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa per acquisti, l'obbligo per le amministrazioni di provvedere ai relativi approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ovvero, solo qualora il bene o servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione o in caso di necessità e urgenza, mediante acquisti autonomi a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. Gli approvvigionamenti effettuati in modo autonomo sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione-ANAC e all'Agenzia per l'Italia digitale-Agid.

A tale procedura è associato un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A.

Spese per autovetture. L'articolo 1, comma 636, della legge di Stabilità, fermi restando gli altri limiti già previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autovetture, ha prorogato il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, sino a tutto il 31 dicembre 2016.

Assunzione ricercatori. Il comma 251 della legge di Stabilità ha previsto, a decorrere dall'anno 2016, di consentire alle università "virtuose" (che rispettano la condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 49/2012) l'assunzione dei ricercatori di tipo a) senza limitazioni da *turn over*. Inoltre la legge di conversione del decreto milleproroghe reca delle disposizioni sull'assunzione dei ricercatori di tipo b).

Trattamento accessorio. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge di Stabilità sono previste misure di contenimento della spesa relativa al trattamento accessorio del personale. La norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato. La scheda di cui all'Allegato 2, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa, a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo le modalità già adottate (cfr. circolare n. 33/2011).

Inoltre, facendo seguito alla nota circolare sul decreto milleproroghe, n. 1 del 13.1.2016, si segnalano le disposizioni di maggiore interesse introdotte dalla legge di conversione del decreto legge:

Programmazione triennale del personale nelle Università. Il comma 4-bis dell'art. 1 proroga al 30 aprile 2016 il termine entro cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, vengono stabiliti gli indirizzi, per il triennio 2016-2018, per la programmazione di Ateneo del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.

Equipollenza diplomi. Il comma 10-ter dell'art. 1 proroga al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Fondi di previdenza complementare. Il comma 10-quinquies dell'art. 1 proroga l'utilizzo stanziamento per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Ricercatori di tipo B. Il comma 10-sexies dell'art. 1 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione dei regolamenti governativi per disciplinare le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, ai fini della chiamata dei Ricercatori a tempo determinato titolari di un contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della legge n. 240/2010. A tal fine, si prevede la possibilità di rinnovo dei contratti di Ricercatori di tipo b, infatti il comma 10-septies dell'art. 1 inserisce al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della legge n. 240/2010 la possibilità di rinnovare i contratti dei Ricercatori a tempo determinato di tipo b non oltre il 31 dicembre 2016 e il comma 10-octies dell'art. 1 autorizza le università a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Inoltre si precisa che, ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono considerati equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si trasmettono in allegato:

La circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23 marzo 2016;


l'allegato 1 alla circolare n. 12, recante il prospetto riassuntivo delle norme in vigore;

l'allegato 2 alla circolare n. 12, recante la scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato;

il testo del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, coordinato con la legge di conversione, legge 25 febbraio 2016, n.21.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



Direzione Generale:

U. Staff Normativa istituzionale e trasparenza: Dott.ssa Elvira Russo

Segreteria Generale della Direzione: Dott.ssa Maria Ordile

